



COPIA

**COMUNE DI BRUSASCO**  
**(Provincia di Torino)**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici**, addì **ventinove**, del mese di **maggio**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
<b>CAPPELLINO FRANCO</b>	x	
<b>ARIETTI GIANNI</b>	x	
<b>GUZZON RAFFAELE</b>	x	
<b>PEROTTO MASSIMO</b>	x	
<b>RONDI NADIA in GIACHINO</b>	x	
<b>CALDARO DANILO</b>		x
<b>BONADIO ADRIANO</b>	x	
<b>VERCELLI FABRIZIO</b>	x	
<b>RIGAZZI MARCO</b>	x	
<b>NAPOTINI CAMILLA in CHIOZZI</b>	x	
TOTALE	9	1

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori Esterni il Sig. **Massimiliano IRICO** e la Sig.ra **Giulia BONFANTE**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

# COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 20**

**SEDUTA DEL 29/05/2012 ORE 21,00**

**ASSENTI: Danilo CALDARO**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

**L'ISTRUTTORE**

**F.to Annamaria NICOLA**

# **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 13 e s.m.i. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, disposta con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che l'applicazione dell'IMU trova disciplina:

- nell'art. 13 e s.m.i. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, a cui lo stesso decreto legge n. 201/2011 pone espresso rinvio;

Richiamato il già più volte citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare:

- il comma 6 che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.";
- il comma 7 che prevede: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.";
- il comma 8 che prevede: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;

Visto che l'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ribadito che "restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23", viene confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Dato atto che ai sensi del comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata al bilancio dello Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, "dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.";

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Brusasco, come risulta dalla banca dati dell'imposta comunale sugli immobili, e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di assicurare il pareggio di bilancio 2012, a fronte della sostenuta diminuzione dei trasferimenti statali di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

Tipologie imponibili	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Altri immobili	0,93 %

Considerato che, l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2011 n. 304, che ha differito al 31 marzo 2012 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto, altresì, l'art. 29, comma 16-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012 n. 48, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012;

Dato atto che l'importo del gettito dell'imposta per l'anno 2012 è previsto nella misura di **385.000,00** Euro;

Visti gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 settembre 2000, n. 267;

## PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., le seguenti aliquote da applicare per l'Imposta municipale propria (IMU), istituita in via sperimentale dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Tipologie imponibili	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Altri immobili	0,93 %

- 2) di dare atto che l'importo del gettito, previsto in **385.000,00** Euro, sarà introitato alla Risorsa 1.01.1018 "Imposta municipale propria" del Bilancio 2012;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e con le modalità stabilite dalla nota 06 aprile 2012, prot. n. 5343 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnico del servizio  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 e s.m.i. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, disposta con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che l'applicazione dell'IMU trova disciplina:

- nell'art. 13 e s.m.i. del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, a cui lo stesso decreto legge n. 201/2011 pone espresso rinvio;

Richiamato il già più volte citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare:

- il comma 6 che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.";
- il comma 7 che prevede: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.";
- il comma 8 che prevede: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;

Visto che l'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ribadito che "restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23", viene confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Dato atto che ai sensi del comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata al bilancio dello Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, "dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.";

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Brusasco, come risulta dalla banca dati dell'imposta comunale sugli immobili, e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di assicurare il pareggio di bilancio 2012, a fronte della sostenuta diminuzione dei trasferimenti statali di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

Tipologie imponibili	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Altri immobili	0,93 %

Considerato che, l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2011 n. 304, che ha differito al 31 marzo 2012 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto, altresì, l'art. 29, comma 16-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012 n. 48, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012;

Dato atto che l'importo del gettito dell'imposta per l'anno 2012 è previsto nella misura di **385.000,00** Euro;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa, sottolineando lo sforzo fatto per non portare le aliquote alla percentuale massima. Spiega che lo Stato introiterà la metà dell'imposta sull'abitazione secondaria e che l'entrata derivante dalla nuova imposta servirà appena per garantire gli stessi servizi ai cittadini;

Interviene il Consigliere Fabrizio VERCELLI affermando che la determinazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni fotografa lo stato di salute del bilancio dell'Ente e che in questo caso un'applicazione al rialzo delle aliquote denota un bilancio in sofferenza. Chiede, inoltre, che venga approvato un apposito regolamento, proponendo di esaminare tre casistiche:

- a) eventuale sgravio per chi interviene sul proprio immobile a favore di interventi atti al risparmio energetico;
- b) riduzione per immobili posseduti da anziani dimoranti presso Case di Riposo o strutture similari;
- c) riduzioni per abitazioni non locate o fatiscenti;

Il Sindaco conclude ricordando che anche quest'anno il Comune ha scelto di mantenere gli stessi servizi erogati e le tariffe sono rimaste invariate e che l'applicazione delle aliquote IMU, così come proposte, copre il gettito ICI del 2007 e non va a risolvere criticità del bilancio che invece è sano;

Infine il Sindaco conferma che il regolamento sull'IMU verrà approvato entro i termini e che ci sarà modo e occasione per discutere i contenuti ed in particolare le tre casistiche prima indicate;

A questo punto il Sindaco mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 9

Astenuti: ==

Favorevoli: 6

Contrari: 3 (Fabrizio VERCELLI, Marco RIGAZZI e Camilla NAPOTINI)

## **D E L I B E R A**

Di approvare per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., le seguenti aliquote da applicare per l'Imposta municipale propria (IMU), istituita in via sperimentale dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Tipologie imponibili	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
Altri immobili	0,93 %

Di dare atto che l'importo del gettito, previsto in **385.000,00** Euro, sarà introitato alla Risorsa 1.01.1018 "Imposta municipale propria" del Bilancio 2012.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e con le modalità stabilite dalla nota 06 aprile 2012, prot. n. 5343 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Franco CAPPELLINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/06/2012.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 12/06/2012.

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 12/06/2012.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE